# Associazione Genealogica della Sardegna (AGS) - STATUTO

Art. 1. Denominazione, durata e sede

1. L'Associazione “Associazione Genealogica della Sardegna”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è una associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi degli articoli 36 e ss.mm.ii. del Codice Civile, ai senti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore o CTS) qualora intenda iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e della normativa vigente in materia di enti non profit.
2. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è libera, apolitica, apartitica e aconfessionale.
3. L’Associazione ha sede legale in Cagliari, via Renzo Laconi 14, 09121. L’eventuale variazione della sede nel comune di Cagliari non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo ( o CD) e successiva comunicazione agli uffici competenti e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 2. Utilizzo della denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore”

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con “Ente del Terzo Settore” o “ETS” successivamente e solo in circostanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo, a seguito di questa, automaticamente la seguente denominazione: “Associazione Genealogica della Sardegna Ente del Terzo Settore” in sigla denominata anche “Associazione Genealogica della Sardegna - ETS”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3. Finalità

L’Associazione ha come scopo primario la promozione della ricerca storica familiare e della genealogia non professionale, con il fine di recuperare le proprie radici familiari.

Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione si propone di: sensibilizzare la comunità locale rispetto ai temi della ricerca genealogica e storica, non come attività elitaria ma come possibilità di recupero della memoria familiare a disposizione di ciascuno; organizzare iniziative a sostegno della ricerca delle origini familiari; promuovere occasioni di incontro e di aggregazione per favorire momenti di scambio e confronto sulle diverse esperienze di ricerca in atto; dare sostegno ai membri che vogliono intraprendere una ricerca autonoma sulle proprie origini; collaborare con Archivi, Istituti Storici Italiani ed esteri, Società Genealogiche, Istituzioni Ecclesiastiche ed Enti Locali al fine di valorizzare e consultare le fonti storiche oltre che di coordinare iniziative a sostegno della ricerca genealogica; favorire la raccolta, lo scambio di informazioni di contenuto genealogico tra gli associati e offrire opportunità di consultazione a tutti i membri.

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: incontri periodici, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, visite guidate; acquisizione di libri di storia locale per la realizzazione di una biblioteca specializzata; creazione di un archivio di fonti per la ricerca genealogica;
- attività di formazione: corsi di avvicinamento teorico/pratici alla ricerca genealogica;
- attività di ricerca: promozione di ricerche storico-genealogiche comuni; valorizzazione di archivi storici locali;
- attività editoriali: realizzazione di un sito web; realizzazione di pubblicazioni genealogiche, di atti di incontri, di laboratori, nonché diffusione degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di consulenza: sostegno metodologico ai membri che vogliano cimentarsi nella ricerca genealogica, attraverso la conoscenza delle fonti di storia locale e delle specifiche modalità di consultazione;
- altre attività affini allo spirito dell’Associazione.

Art.4. Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto, mediante modulo prestampato dell’Associazione, al CD, unico organo deputato a decidere dell’ammissione. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal CD e dall’Assemblea, nonché a versare la quota associativa.
2. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, da parte del CD, il quale non è tenuto a motivare il diniego e deve essere comunicata all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 5. Associati

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno

economico alla costituzione e alla vita dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali, ma non possono partecipare alle cariche elettive dell'Associazione. La nomina e la revoca del titolo di soci onorari spettano insindacabilmente al Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Si impegnano inoltre a rispettare integralmente il Codice Deontologico delle ricerche storiche.
Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al Libro dei Soci da almeno 3 mesi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.6. Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si può perdere per recesso volontario, con effetto immediato, in qualsiasi momento e inviando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in apposito modulo prestampato fornito dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve rispondere alla comunicazione di recesso volontario entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In mancanza di risposta entro tale termine, il recesso si intende automaticamente accettato.
La qualità di associato può altresì essere persa per esclusione: per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi Sociali, per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità, per il mancato pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica l'obbligo di pagamento della quota a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 7. Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni mobili; contributi volontari dei soci e di terzi; donazioni e lasciti; rimborsi; sussidi di enti pubblici e privati; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ricavato di eventuali manifestazioni, consulenze ed attività sociali; ogni altro tipo di entrata.
L'Associazione potrà partecipare, nel rispetto delle norme di legge, a bandi pubblici e di fondazioni per ricevere finanziamenti rispetto all'organizzazione di eventi culturali.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Le risorse economiche possono essere utilizzate per la realizzazione di eventi, incluse le spese organizzative e i rimborsi o compensi per relatori, collaboratori o altri soggetti coinvolti; possono coprire rimborsi spese per benzina, materiali o il tempo dedicato allo svolgimento delle attività dell'Associazione, purché tali utilizzi siano coerenti con le finalità dell'Associazione e debitamente documentati e approvati dal Consiglio Direttivo.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. Bilancio e Trasparenza

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 Aprile. Essi devono essere resi disponibili entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. Il bilancio dell'associazione verrà messo a disposizione dei soci su richiesta e/o pubblicato annualmente su una piattaforma di trasparenza dedicata che verrà indicata ai soci non appena definita.

Art. 9. Rapporti di lavoro

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Art. 10. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.11. Assemblea dei soci e votazione

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota, purché iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci di minore età, il diritto di votare non può essere esercitato fino al compimento del 18° anno di età, nemmeno dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui

medesimi.

2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
3. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'assemblea può essere inoltre convocata, in via straordinaria:
   - su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
   - su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati;
   - per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati.
5. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire agli associati tramite e-mail o pubblicazione sul sito dell'Associazione con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora con possibilità di riunirsi anche in videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato nominato dal Presidente.
7. Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato, e conservato nella sede dell'Associazione.
8. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione potranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 12. Compiti dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci dell'Associazione che soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 11, inclusi i membri del CD, e ha i seguenti compiti: approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, su proposta del CD; approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività su proposta del CD; elegge il CD; elegge il Presidente dell'Associazione, scelto tra i membri del CD; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva gli eventuali regolamenti interni.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati (arrotondata per eccesso in caso di numero dispari); in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
4. L'Assemblea ha la facoltà di nominare, su richiesta di almeno il 30% dei soci, due Revisori dei Conti.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo: composizione e carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci tramite votazione, validando l'opzione con più voti anche se non espressa dalla maggioranza dei soci, tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa e presenti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi. È composto da un numero di membri tra 3 (tre) e 5 (cinque), eletti dall'Assemblea fra i propri soci componenti. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo;
2. Non può essere nominato come membro del Consiglio Direttivo, e se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, inabilitato o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. I membri del Consiglio Direttivo hanno una durata in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
4. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo rimborsi spese preventivamente autorizzati;
5. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 14. Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso oppure su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci;
2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare luogo, data e ora e gli argomenti all'ordine del giorno;
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea;
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere nominato dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente;
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo non prevedono deleghe;

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15. Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei vincoli del bilancio preventivo. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
    a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e l'eventuale regolamento;
    b. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
    c. elaborare il bilancio consuntivo relativo al periodo di un anno;
    d. elaborare un bilancio preventivo che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
    e. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
    f. decidere cariche operative ad hoc da affidare a singoli o più soci qualora ritenuto necessario per la migliore gestione dell'Associazione;
    g. deliberare su richieste dei singoli soci anche tramite comunicazione scritta o e-mail.
2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali ed esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 16. Presidente: poteri e durata della carica

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentate dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio; Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile; Il Presidente ha responsabilità generale
2. della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di: sottoscrivere gli atti e i documenti
3. che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; aprire e chiudere i conti correnti, depositi bancari o postali e sovraintendere alla gestione degli incassi; autorizzare i pagamenti, che possono essere effettuati da ciascun membro del Consiglio Direttivo, con firma singola fino a 50 (cinquanta) euro e con firma congiunta del Presidente e Vicepresidente per importi superiori. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del CD.
4.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.17. Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e in particolare: libro degli associati o aderenti, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione qualora venga nominato, registro dei volontari.

Art. 18. Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. (Codice del Terzo Settore), sentito l'organismo di controllo competente.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Cagliari, 20/11/2024